



COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO

Verbale n 32 del 28/12/2023

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO	Parere sulla ricognizione ordinaria delle società partecipate pubbliche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 – Proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 12/12/2023
----------------	---

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 17,00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 e successive modifiche e integrazioni, in seguito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 ad oggetto "Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016"

PREMESSO CHE

- entro il 31/12/2023 si rende necessario procedere alla ricognizione periodica delle partecipazioni dirette e indirette in società possedute dal Comune di Calangianus alla data del 31/12/2022;
- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

RICHIAMATI

- d.lgs. 175/2016 e s.m.i. – TUSP ed in particolare l'art. 20 il quale disciplina la revisione periodica delle partecipate, in base al quale le amministrazioni sono tenute ad adottare un piano di razionalizzazione qualora rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 (data di possesso della partecipazione) tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del d.lgs. 175/2016;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

VISTA

- La delibera del consiglio comunale n 36 del 28/09/2017 avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175: Provvedimento di ricognizione"
- La deliberazione di Consiglio comunale n. 52 in data 13/12/2018, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016; inerente la ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche;
- La deliberazione di Consiglio comunale n. 110 del 05/12/2019, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016; inerente la ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche;
- La deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 28/12/2020, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016; inerente la ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche;
- La deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 29/12/2021, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016; inerente la ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche;
- La deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 16/12/2022, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016; inerente la ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche;
- l'art. 24, comma 5-bis, del d.lgs. 175/2016, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale sospende
 - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022:
 - dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
 - della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5);

CONSIDERATO

che il Comune di Calangianus detiene, a tutt'oggi, le seguenti partecipazioni societarie dirette:

Abbanoa S.p.A.: percentuale di partecipazione: 0,40%

RILEVATO

che il Comune detiene altresì ulteriori partecipazioni nelle seguenti società, per le quali è in corso di definizione il procedimento di liquidazione:

STL Gallura Costa Smeralda Spa: percentuale 1,33%

EVIDENZIATO che non rientrano nella razionalizzazione le partecipazioni in aziende consortili e in enti con personalità giuridica di diritto pubblico;

PRESO ATTO

che non rientrano nella razionalizzazione in oggetto le seguenti partecipazioni:



- **Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna** (0,304019%), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Per l'A.T.O. si segnala che la legge regionale n.4 del 4 febbraio 2015 ha istituito l'Egas Ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale, partecipato da tutti gli enti locali del territorio regionale e dalla Regione. Dal 1° gennaio 2015 l'Ente è subentrato alle precedenti gestioni commissariali succedutesi in seguito alla soppressione dell'Autorità d'Ambito territoriale della Sardegna;

PRECISATO, per completezza, che il Comune di Calangianus fa parte anche delle seguenti forme associative di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., non oggetto di procedure di razionalizzazione:

- **Consorzio Acquedottistico** di servizi per la gestione associata del servizio di erogazione delle acque per usi civili derivanti dalle sorgenti del Monte Limbara e della manutenzione dell'acquedotto consortile, costituito tra i Comuni di Calangianus e Luras, in misura del 50% ciascuno, con Decreto Prefettizio n° 10219 del 19.06.1915,
- **Fondazione ITS** - Il Comune di Calangianus ha aderito con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 16/07/2020, in qualità di Socio fondatore, alla costituzione della Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Istituto Tecnico Superiore per il Turismo e le Attività Culturali Sardegna";

Vista la proposta in oggetto, dalla quale emerge che **non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;**

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Considerata la coerenza del piano con la normativa sovraordinata;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Lidia Sanna

